SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139º — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. **447**.

Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 26, 42, 43, e 50;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, ccnvertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;

Visto il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

PRINCIPI ORGANIZZATIVI E PROCEDIMENTALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali.

3. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui all'articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente.

Art. 2.

Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi

1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è effettuata dai comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera *a),* della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune è tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, è subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale può subordinare l'effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessità dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti è subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione.

Art. 3.

Sportello unico

1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento.

2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro *iter* procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento.

Capo II

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

Art. 4.

Procedimento mediante conferenza di servizi

1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento ha inizio con la presentazione della domanda alla struttura, la quale invita ogni amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centocinquanta giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a novanta giorni. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa può richiederne, entro trenta giorni, l'integrazione. In tale caso il termine riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.

2. Se, entro i termini di cui al comma 1, una delle amministrazioni di cui al medesimo comma si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, entro i successivi cinque giorni, il sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento presso la struttura, convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.

5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7.

6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, immediatamente l'amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 4.

7. Il procedimento si conclude nel termine di sei mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di undici mesi.

Art. 5.

Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il sindaco del comune interessato rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficenti in relazione al progetto presentato, il sindaco può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.

2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale.

Capo III

PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

Art. 6.

Principi organizzativi

1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa. L'autocertificazione non può riguardare le materie di cui all'articolo 1, comma 3, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione. Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via informatica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.

2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità; contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.

3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi

dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.

5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui all'articolo 8, comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.

6. Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi dclla normativa vigente.

7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.

8. Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente, e salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5, 6 e 9, è concluso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura.

9. Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non appartenenti all'amministrazione comunale o regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.

11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile della struttura ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.

12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.

13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.

14. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 8.

15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.

Art. 7.

Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.

1. La struttura accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Successivamente la struttura e gli altri enti interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto.

2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:

a) la prevenzione degli incendi;

b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;

c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;

d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;

e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

f) le emissioni inquinanti in atmosfera;

g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;

h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo;

i) le industrie qualificate come insalubri;

l) le misure di contenimento energetico.

3. Il decorso del termine di cui all'articolo 6, comma 8, non fa venire meno le funzioni di controllo, da parte del comune e degli altri enti competenti.

Art. 8.

Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate

1. Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di cui all'articolo 3, comma 1, può affidare, mediante convenzione, che fissi termini compatibili con quelli previsti dal presente regolamento, per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali, alle camere di commercio, industria e artigianato nonché a università o altri centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.

Capo IV

PROCEDURA DI COLLAUDO

Art. 9.

Modalità di esecuzione

1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.

2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine si avvale del personale dipendente dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.

3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela del lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

4. Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contradditorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della struttura comunale.

7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

Art. 10.

Spese

1. Restano ferme le disposizioni che prevedono a carico dell'interessato il pagamento di spese o diritti in relazione ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1998
Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Si riporta il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1, numeri 26, 42, 43 e 50:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. l regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni. intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpàndo le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedi menti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa è contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedinento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima,

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c),* sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c),* il decreto del Presidente de Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c),* non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c),* anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

«ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 20, comma 8)

(Omissis).

26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni;

legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

(Omissis).

42. Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali:

legge 12 agosto 1977, n. 675;

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;

decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.

43. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi:

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

legge 8 luglio 1986, n. 349;

legge 9 gennaio 1991, n. 10;

legge 26 ottobre 1995, n. 447.

(Omissis).

50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa:

legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

(Omissis)».

— La legge 5 novembre 1971, n. 1086, reca: «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica».

— La legge 17 agosto 1942, n. 1150, reca: «Legge urbanistica».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, reca: «Norme generali per l'igiene del lavoro».

— La legge 28 gennaio 1977, n. 10, reca: «Norme per la edificabilità dei suoli».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

— La legge 12 agosto 1977, n. 675, reca: «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore».

— Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, reca: «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale».

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 821501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183».

— La legge 9 gennaio 1991, n. 10, reca: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».

— Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, reca: «Interventi urgenti in favore dell'economia».

— Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, reca: «Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente».

— Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, reca: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico».

— La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: «Legge quadro sull'inquinamento acustico».

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrati dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali». Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9:

«3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane».

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, reca: «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si riporta il testo dell'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 112/1998 (per il titolo vedi nelle note alle premesse):

«2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'art. 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anché in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'art. 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive».

Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto legislativo n. 112/1998 (per il titolo vedi nelle note alle premesse):

«Art. 27 *(Esclusioni)*. — 1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di, valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 25».

— Si riportano i testi degli articoli 18 e 21 della legge n. 128/1998 (per il titolo vedi nelle note alle premesse):

«Art. 18 *(Princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)*. — 1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli adempimenti volontari da parte delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di verifica e controllo delle amministrazioni pubbliche;

b) attribuire ai comitati tecnici di cui all'art. 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;

c) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza, ivi compresa quella antincendio, e per agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;

d) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo prevede; va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;

e) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca standard minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante».

«Art. 21 *(Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento).* — 1. L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi"».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo n. 112/1998 (per il titolo vedi nelle note alle premesse):

«Art. 26 *(Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate).* — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati».

— La legge 28 febbraio 1985, n. 47, reca: «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie». Si riporta il testo dell'art. 25, comma 1, lettera *a)*:

«Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che:

a) prevedono procedure semplificate per la approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si riporta il testo dell'art. 14, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti. le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti.

2-*bis.* Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-*bis* e 4.

2-*ter.* Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche di verse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-*bis.* Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata, trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4-*bis.* La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

Art. 14-*bis.* — 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero, qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attivi.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province.

Art. 14-*ter.* — 1. La conferenza di servizi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'art. 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 14-*quater.* — 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella *Gazzetta Ufficiale* e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati».

— La legge 22 ottobre 1971, n. 865, reca: «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata». Si riporta il testo dell'art. 27:

«Art. 27. — I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.

Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto prevsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.

Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 112/1998 (per il titolo vedi nelle note alle premesse); per il testo dei commi 2 e 3 vedi nelle note all'art. 1:

«1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie».

— Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 112/1998:

«Art. 24 *(Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni mministrative in materia di insediamenti produttivi).* — 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.

4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 27 del decreto legislativo n. 112/1998 vedi nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 17 della legge n. 27/1997, vedi nelle note all'art. 2.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 17 della legge n. 127/1997, vedi nelle note all'art. 2.

— Per il titolo della legge n. 1150/1942 vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo n. 112/1998 (per il titolo vedi nelle note alle premesse):

«Art. 25 *(Procedimento).* — 1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:

a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;

b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;

c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;

d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertilicazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;

e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni; fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;

f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non ia esercitata la facoltà di cui alla lettera *c),* alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;

g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 241/1990 (per il titolo vedi nelle note all'art. 2):

«Art. 11. — 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

1-*bis.* Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Cli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

— Si riportano i testi degli articoli 16 e 17 della legge 241/1990 come modificata dall'art. 17 della legge n. 127/1997 (per il titolo vedi nelle note all'art. 2):

«Art. 16. — 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti i pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amininistrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

98G0500

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 dicembre 1998.

Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione, all'aggiornamento della misura iniziale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale);

Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 1998 comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1998 rispetto a novembre 1992 in misura pari al 21,2%;

Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane ed il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, è aggiornata secondo la tabella figurante in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

ALLEGATO

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma prevista dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:

ove era originariamente previsto l'importo «da lire 30.000 a lire 120.000», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da lire 36.360 a lire 145.440»;

ove era originariamente previsto l'importo «da lire 50.000 a lire 200.000», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da lire 60.600 a lire 242.400»;

ove era originariamente previsto l'importo «da lire 60.000 a lire 120.000», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da lire 72.720 a lire 145.440»;

ove era originariamente previsto l'importo «da lire 100.000 a lire 400.000», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da lire 121.200 a lire 484.800»;

ove era originariamente previsto l'importo «da lire 120.000 a lire 240.000», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da lire 145.440 a lire 290.880»;

ove era originariamente previsto l'importo «da lire 150.000 a lire 300.000», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da lire 181.800 a lire 363.600»;

ove era originariamente previsto l'importo «da lire 200.000 a lire 800.000», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da lire 242.400 a lire 969.600»;

ove era originariamente previsto l'importo «da lire 500.000 a lire 2.000.000», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da lire 606.000 a lire 2.424.000»;

ove era originariamente previsto l'importo «da lire 1.000.000 a lire 4.000.000», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da lire 1.212.000 a lire 4.848.000».

98A11091

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 30 ottobre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro degli affari esteri per taluni atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. Valentino Martelli, on. Umberto Ranieri, sen. Rino Serri e sen. Patrizia Toia.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto l'art. 10 della legge 2 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 17 febbraio 1994, n. 121;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti attribuzioni sono normalmente delegate ai Sottosegretari di Stato per gli Affari esteri, fatte salve attribuzioni riservate al Ministro per legge o ai sensi del successivo art. 2, quelle spettanti al segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformità con i pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e con gli articoli 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

A) Al sen. Valentino Martelli:

1) nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti inerenti:

a) ai rapporti bilaterali con i Paesi del Medio Oriente e dell'Asia, compresi i Paesi asiatici e caucasici dell'ex-Unione Sovietica;

b) all'azione connessa con la partecipazione al sistema delle Nazioni Unite;

c) alle tematiche attinenti alle fonti energetiche;

d) alle iniziative in materia ambientale;

e) alla cooperazione internazionale per la lotta alla criminalità organizzata ed alla droga;

2) firma degli atti di competenza del Ministro relativamente alle materie di cui al precedente punto 1).

B) All'on. Umberto Ranieri:

1) nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti inerenti:

a) ai rapporti bilaterali con i Paesi dell'Europa Occidentale, Centro-Orientale ed i Balcani;

b) alla partecipazione all'Unione Europea, all'OSCE ed al Consiglio d'Europa;

c) alle iniziative di sostegno alle imprese italiane nel mondo;

d) alle iniziative a favore dei Paesi dell'Europa Orientale previste dalla legge n. 212/1992;

e) alle materie connesse con l'attuazione degli accordi di Schengen;

2) firma degli atti di competenza del Ministro relativamente alle materie di cui al precedente punto 1).

C) Al sen. Rino Serri:

1) nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti inerenti:

a) ai rapporti bilaterali con i Paesi dell'intero continente africano;

b) alle attività di cooperazione allo sviluppo;

c) alle questioni attinenti all'esportazione dei materiali di armamento e di interesse strategico;

2) firma degli atti di competenza del Ministro relativamente alle materie di cui al precedente punto 1).

D) Al sen. Patrizia Toia:

1) nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti inerenti:

a) ai rapporti bilaterali con i Paesi dell'America Latina e dell'Oceania;

b) alla gestione, nell'ambito di tutte le istanze internazionali, delle problematiche dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

c) alle attività correnti della Direzione generale delle relazioni culturali, compresa la partecipazione all' UNESCO;

d) alle questioni di competenza della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali e del Dipartimento degli italiani all'estero;

2) firma degli atti di competenza del Ministro relativamente alle materie di cui al precedente punto 1).

Art. 2.

Non sono compresi nelle deleghe di cui all'art. 1:

a) gli atti che implichino determinazioni di particolare importanza politica, economica, finanziaria o amministrativa e fra questi quelli riguardanti le riforme istituzionali e delle politiche dell'Unione europea, la NATO, l'UEO ed i rapporti con i Paesi del G-8 non appartenenti all'Unione Europea; gli atti concernenti l'attività legislativa e regolamentare; gli atti e provvedimenti concernenti direttive di servizio relative ad importanti questioni di massima; gli atti riguardanti modificazioni all'ordinamento delle Direzioni generali e dei servizi autonomi; gli atti e provvedimenti in materia di nomina all'impiego ed atti presupposti relativi a tutto il personale del Ministero degli affari esteri, nonché i provvedimenti relativi al contenzioso interessanti il personale della carriera diplomatica;

b) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; gli atti relativi alla costituzione di comitati e commissioni istituiti e promossi dal Ministero degli affari esteri; i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria degli enti o società sottoposti a controllo del Ministero, la designazione di rappresentanti in seno a detti organi.

Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui temi internazionali deve essere previamente concordata con il Ministro.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 ottobre 1998

Il Ministro: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 2 Affari esteri, foglio n. 187

98A11014

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 1998.

Concessione di dilazione del versamento delle entrate tributarie alla Ancona tributi S.p.a.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'art. 62, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997;

Vista l'istanza pervenuta il 9 novembre 1998, con la quale la Ancona tributi S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione per l'ambito unico per la provincia di Ancona, ha chiesto una dilazione del versamento delle entrate per l'importo complessivo di L. 3.995.695.820 relativo ad imposte iscritte nei ruoli in riscossione alla scadenza delle rate di novembre 1998 e febbraio 1999 a nome di contribuenti vari;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per le Marche - Sezione staccata di Ancona, confermando le circostanze prospettate dal concessionario, ha espresso, con nota n. 57590 del 19 novembre 1998, parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili al concessionario, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che il costo finanziario dell'anticipazione di tali tributi incide notevolmente sul complesso dei compensi percepiti dal concessionario nel 1998, rendendo l'anticipazione stessa eccessivamente onerosa;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al quarto comma dell'art. 62 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Decreta:

Al titolare della concessione dell'ambito unico della provincia di Ancona è concessa dilazione, a decorrere dalla scadenza della rata di novembre 1998, e fino alla scadenza della rata di febbraio 2001, per l'ammontare complessivo di L. 3.980.761.700, al netto dei compensi di riscossione di L. 14.934.120, corrispondente al carico lordo di L. 3.995.695.820, iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per le Marche, sezione staccata di Ancona, darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto, provvedendo ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed altri eventuali sgravi d'imposta accordati ai contribuenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 25 novembre 1998

Il direttore regionale: DE MUTIIS

98A11012

DECRETO 3 dicembre 1998.

Concessione di dilazione del versamento delle entrate tributarie alla Serima S.p.a.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'art. 62, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997;

Vista l'istanza pervenuta il 18 novembre 1998, con la quale la Serima S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione per l'ambito unico per la provincia di Macerata, ha chiesto una dilazione del versamento delle entrate per l'importo complessivo di L. 2.528.339.040 relativo ad imposte iscritte nei ruoli in riscossione alla scadenza delle rate di novembre 1998 e febbraio 1999 a nome di contribuenti vari;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per le Marche - Sezione staccata di Macerata, confermando le circostanze prospettate dal concessionario, ha espresso, con nota n. 13177 del 27 novembre 1998, parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili al concessionario, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che il costo finanziario dell'anticipazione di tali tributi incide notevolmente sul complesso dei compensi percepiti dal concessionario nel 1998, rendendo l'anticipazione stessa eccessivamente onerosa;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al quarto comma dell'art. 62 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Decreta:

Al titolare della concessione dell'ambito unico della provincia di Macerata è concessa dilazione, a decorrere dalla scadenza della rata di novembre 1998, e fino alla scadenza della rata di febbraio 2001, per l'ammontare complessivo di L. 2.519.098.970, al netto dei compensi di riscossione di L. 9.240.070, corrispondente al carico lordo di L. 2.528.339.040, iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per le Marche - Sezione staccata di Macerata, darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto, provvedendo ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed altri eventuali sgravi d'imposta accordati ai contribuenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 3 dicembre 1998

Il direttore regionale: DE MUTIIS

98A11013

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 dicembre 1998.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Xalatan».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 152/1997 del 24 luglio 1997 con il quale la società Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch 1.2 - Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Xalatan», con le specificazioni di seguito indicate:

«Xalatan», 1 flacone di gocce oftalmiche 0.005% 2,5 ml, A.I.C. n. 033219015/M (in base 10) 0ZPSG7 (in base 32);

«Xalatan», 3 flaconi di gocce oftalmiche 0.005% 2,5 ml, A.I.C. n. 033219027/M (in base 10) 0ZPSGM (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità della confezione da 1 flacone da 2,5 ml;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende in via sperimentale alle specialità medicinali in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 13 ottobre 1998 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale «Xalatan» è classificata come segue:

«Xalatan», 1 flacone di gocce oftalmiche 0.005% 2,5 ml:

A.I.C. n. 033219015/M (in base 10), 0ZPSG7 (in base 32);

classe «A» con nota 78;

prezzo ex factory: L. 28.780 + IVA;

prezzo al pubblico: L. 47.500 compresa IVA;

titolare A.I.C.: Fharmacia & Upjohn S.p.a., via R. Koch 1.2 - Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 14 dicembre 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

98A11120

DECRETO 17 dicembre 1998.

Disciplina dell'importazione parallela di prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Vista la procedura d'infrazione n. 97/4280 nei confronti della Repubblica italiana ex art. 169 del trattato della CE relativa agli ostacoli derivanti dalla mancata emanazione di una specifica disciplina della importazione parallela di prodotti fitosanitari;

Ritenuto di soddisfare i rilievi della Commissione europea disciplinando l'importazione parallela di prodotti fitosanitari da uno Stato membro nel quale detti prodotti siano stati autorizzati e che risultino già autorizzati in Italia;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993, concernente la determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Colui che intende importare da un altro Stato membro dell'Unione europea un prodotto fitosanitario già autorizzato in Italia e nello Stato membro di provenienza a nome di un diverso titolare, deve richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio di detto prodotto al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria - 00100 Roma.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica:

a) quando il prodotto importato è fabbricato dalla stessa azienda che lo produce in Italia, da una azienda appartenente allo stesso gruppo o che produce su licenza;

b) quando il prodotto importato è identico, nella composizione e nell'uso, a quello già autorizzato in Italia; per prodotto identico si intende anche quello che ha variazioni della composizione che non alterano le caratteristiche del preparato e non sono rilevanti sotto il profilo della qualità, della sicurezza e dell'efficacia.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato presenta apposita istanza in carta da bollo ed in lingua italiana, dalla quale risulta:

a) nome, ragione sociale e domicilio o sede sociale dell'importatore parallelo;

b) denominazione del prodotto fitosanitario che si intende importare;

c) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia e nello Stato di provenienza;

d) denominazione e numero di registrazione del prodotto fitosanitario nello Stato Membro di provenienza, nonché copia della etichetta autorizzata in lingua originale, accompagnata da traduzione giurata;

e) denominazione e numero di registrazione del corrispondente prodotto fitosanitario già autorizzato in Italia;

f) i seguenti dati relativi al prodotto fitosanitario che si intende importare:

1) nome ed indirizzo del fabbricante;

2) quantità specificando peso e numero delle confezioni;

3) composizione quali-quantitativa completa del prodotto fitosanitario relativamente alla sostanza attiva pura e tecnica ed ai coformulanti;

4) tipo di formulazione;

5) taglie;

6) fac-simile delle etichette e di eventuali fogli illustrativi in tre esemplari in lingua italiana, di cui una in bollo, timbrati e firmati sul retro dal titolare della domanda in formato di dimensioni unificate (210×297 mm);

7) dichiarazione che il prodotto fitosanitario è identico, nella composizione e negli usi autorizzati, a quello già autorizzato in Italia; qualora esistano variazioni nella composizione del prodotto che non alterino le caratteristiche del preparato e che non siano rilevanti sotto il profilo della qualità della sicurezza e dell'efficacia, anche documentazione tecnica necessaria a dimostrarlo;

g) attestato del versamento della tariffa prevista dal decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993 nel settore presidi sanitari ora ridenominati prodotti fltosanitari al punto 7, lettera *b).*

Art. 2.

1. Il Ministero della sanità, esaminata detta documentazione, può richiedere alle autorità del Paese di origine del prodotto fitosanitario ulteriore eventuale documentazione a conferma dei dati trasmessi.

Art. 3.

1. Entro novanta giorni dalla convalida della domanda il Ministero della sanità, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli, rilascia un'autorizzazione limitata ad un anno, recante anche le etichette approvate.

2. Detto termine temporale viene interrotto per il tempo necessario all'impresa per fornire eventuali supplementi di informazioni richiesti dal Ministero della sanità.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 17 dicembre 1998

Il Ministro: BINDI

98A11002

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 1° dicembre 1998.

Determinazione dei posti disponibili per il personale di leva da trattenere in servizio, per sei, nove o dodici mesi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Vista la legge 23 settembre 1992, n. 386;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 653;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in particolare l'art. 1, commi 111, 112, 113 e 114;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;

Visti i decreti ministeriali 28 marzo 1997 e 13 gennaio 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 113, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la definizione annuale per ciascuna Forza armata dell'entità di posti disponibili per il trattenimento in servizio dei militari e graduati di leva, sono autorizzati per l'anno 1999 - trattenimenti in servizio, a domanda, per sei, nove o dodici mesi secondo le entità di seguito riportate:

Esercito: 200 unità;

Marina: 230 unità, di cui 30 per il Corpo delle capitanerie di porto;

Aeronautica: 170 unità.

2. I trattenimenti di sei o nove mesi di cui al comma 1 possono essere attuati per particolari e contingenti esigenze di ciascuna Forza armata limitatamente alle carenze riscontrate in determinate armi/corpi/categorie/specialità/abilitazioni e incarichi.

3. La direzione generale per il personale militare, sulla base delle esigenze di Forza armata, provvede ad emanare apposita circolare volta a fissare, per ciascuno dei trattenimenti di cui ai commi 1 e 2, modalità, criteri e requisiti.

4. Il personale trattenuto in servizio può essere impiegato presso qualsiasi sede tanto sul territorio nazionale quanto nell'ambito di missioni fuori dal territorio nazionale.

5. Qualora le carenze riscontrate nel gettito dei volontari di truppa in ferma breve siano superiori a quelle sulla base delle quali sono state computate le entità di cui al comma 1, ciascuna Forza armata, nell'ambito dei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente nella legge di bilancio, in conformità all'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, potrà effettuare un numero di trattenimenti superiore alle predette entità.

6. Il personale trattenuto in servizio, al quale si applicano le norme di stato ed avanzamento previste per i militari di truppa in servizio di leva, cessa dal trattenimento ed è collocato in congedo illimitato su proposta motivata del proprio Comandante di Corpo, per:

a) scarso rendimento;

b) grave inadempienza disciplinare;

c) grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge n. 382/78;

d) condanna per delitti non colposi.

Il predetto personale può, altresì, cessare anticipatamente dal trattenimento in servizio, a domanda, per gravi e comprovati motivi insorti dopo il trattenimento.

Roma, 1º dicembre 1998

Il Ministro: SCOGNAMIGLIO

98A11038

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 dicembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro del commercio con l'estero per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Antonio Cabras.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i regi decreti del 18 novembre 1923, n. 2440 e del 23 maggio 1924, n. 827, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'ordinamento del Ministero;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1993 e 27 ottobre 1993, con i quali sono stati individuati gli atti riservati al Ministro, fermo restando il potere di indirizzo politico-amministrativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302 recante «Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero»;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1997, n. 102 concernente l'approvazione del regolamento per l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative funzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1998, con il quale l'on. Piero Fassino è stato nominato Ministro del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998 con il quale il sen. Antonio Cabras è stato nominato Sottosegretario di Stato al commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato, sen. Antonio Cabras, coadiuva il Ministro del commercio con l'estero nella trattazione degli affari inerenti alle relazioni bilaterali intergovernative e alle relazioni multilaterali con istituzioni ed enti internazionali.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato, sen. Antonio Cabras, nell'ambito delle direttive di indirizzo impartito dal Ministro, è delegato:

a) alla emanazione dei provvedimenti relativi al Servizio per la gestione delle risorse e per le relazioni con il pubblico, ove non di competenza dei dirigenti;

b) ai rapporti con le organizzazioni sindacali;

c) alla risposta alle interrogazioni e interpellanze parlamentari;

d) alla predisposizione degli atti normativi di competenza del Ministero del commercio con l'estero;

2. Il Sottosegretario di Stato, sen. Antonio Cabras, interviene in rappresentanza del Ministro alle sedute della Camera, del Senato e delle Commissioni parlamentari.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato, sen. Antonio Cabras, è delegato a presiedere il consiglio di amministrazione del Ministero del commercio con l'estero e di approvarne l'ordine del giorno.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato, sen. Antonio Cabras, è delegato, in via permanente, a partecipare alle riunioni preparatorie e a quelle delle commissioni del CIPE in rappresentanza del Ministro del commercio con l'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1998

Il Ministro: FASSINO

98A11039

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 dicembre 1998.

Revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 1999.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada», secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per la effettuazione della revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Visto il suindicato art. 80, comma 2, secondo il quale le prescrizioni contenute nei decreti in questione debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;

Visto il decreto ministeriale n. 408 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre periodicamente a revisione generale nonché gli elementi degli stessi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico;

Decreta:

Art. 1.

Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli:

a) autobus;

b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

e) autoambulanze,

è disposta per il 1999 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

f) autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg e quadricicli a motore;

g) autovetture ed autoveicoli per uso promiscuo non compresi nel punto *d)* e autocaravan;

h) rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t,

immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1995, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 1995 siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale n. 408 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998.

Art. 2.

1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1, punti *a), b), c), d)* ed *e),* devono essere effettuate nel corso dell'anno 1999 secondo il seguente calendario:

a) entro il mese di rilascio della carta di circolazione per i veicoli che, immatricolati nel 1998, sono sottoposti a revisione annuale per la prima volta;

b) entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell'ultima revisione, per i veicoli che l'abbiano già effettuata.

2. Le operazioni di revisione di cui ai punti *f), g)* ed *h)* devono essere effettuate nel corso dell'anno 1999 secondo il seguente calendario:

a) entro il mese di rilascio della carta di circolazione per i veicoli che, immatricolati entro il 31 dicembre 1995, sono sottoposti a revisione periodica per la prima volta;

b) entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell'ultima revisione per i veicoli che l'abbiano già effettuata.

3. Per i veicoli di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e),* è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'art. 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci al fine del consenso alla circolazione, permettendo pertanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

Roma, 21 dicembre 1998

Il Ministro: TREU

98A11037

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 10 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 maggio 1997 con il quale sono state riordinate alcune scuole di specializzazione dell'area sanitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1236 del 9 ottobre 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 23 aprile 1998, dal consiglio di amministrazione in data 16 luglio 1998 e dal senato accademico in data 14 luglio 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 102, il comma 29, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dal seguente:

29. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova sono istituite le seguenti scuole di specializzazione afferenti al settore medico:

1) allergologia e immunologia clinica (1);

2) anatomia patologica (1);

3) anestesia e rianimazione (1);

4) audiologia (2);

5) biochimica e chimica clinica (2);

6) cardiochirurgia (1);

7) cardiologia, prima scuola (1);

8) cardiologia, seconda scuola (1);

9) chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, prima scuola (1);

10) chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, seconda scuola (3);

11) chirurgia generale, indirizzo di chirurgia d'urgenza (1);

12) chirurgia maxillo-facciale (3);

13) chirurgia pediatrica (1);

14) chirurgia plastica e ricostruttiva (1);

15) chirurgia toracica (1);

16) chirurgia vascolare (3);

17) dermatologia e venereologia (1);

18) ematologia (1);

19) endocrinologia e malattie del ricambio, prima scuola (1);

20) endocrinologia e malattie del ricambio, seconda scuola (1);

21) farmacologia (2);

22) foniatria (2);

23) gastroenterologia (1);

24) genetica medica (2);
25) geriatria (1);
26) ginecologia ed ostetricia (1);
27) igiene e medicina preventiva (1);
28) malattie dell'apparato respiratorio (1);
29) malattie infettive (3);
30) medicina del lavoro (1);
31) medicina dello sport (1);
32) medicina di comunità (3);
33) medicina fisica e riabilitazione (1);
34) medicina interna, prima scuola (1);
35) medicina interna, seconda scuola (1);
36) medicina legale (1);
37) medicina nucleare (1);
38) microbiologia e virologia (1);
39) nefrologia (2);
40) neurochirurgia (1);
41) neurologia (1);
42) neuropsichiatria infantile (1);
43) odontostomatologia (4);
44) oftalmologia (1);
45) oncologia (1);
46) ortognatodonzia (2);
47) ortopedia e traumatologia (1);
48) otorinolaringoiatria (1);
49) patologia clinica (1);
50) pediatria (1);
51) psichiatria (1);
52) radiodiagnostica (1);
53) radioterapia (1);
54) reumatologia (1);
55) scienza dell'alimentazione (1);
56) tossicologia medica (2);
57) urologia (1).

---

(1) scuola riordinata;
(2) scuola non riordinata;
(3) scuola di nuova istituzione;
(4) scuola disattivata.

Art. 2.

L'art. 128, concernente la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio, è soppresso e sostituito dal seguente art. 128 concernente il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 128.

Malattie dell'apparato respiratorio

1. La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle malattie respiratorie comprensivo della prevenzione, fisiopatologia, semeiotica, patologia, diagnostica clinica e strumentale, clinica, terapia e riabilitazione delle malattie dell'apparato respiratorio.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

4. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture delle facoltà di medicina e chirurgia, eventuali dipartimenti dell'area sanitaria nonché le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline, nonché altre strutture convenzionate. Sede amministrativa della scuola è la struttura cui afferisce il direttore.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al precedente comma 5, è di cinque per anno, per un totale di venti specializzandi per l'intero corso di studi.

7. Costituiscono apporti minimi obbligatori sia propedeutici che di approfondimento scientifico-culturale, che infine di professionalizzazione, compresa quella relativa all'attività comune a settori specialistici affini quelli relativi ai seguenti:

Settori scientifico-disciplinari:

E04B biologia molecolare;
E09A anatomia umana;
E09B istologia;
E06A fisiologia umana;
F04A patologia generale;
F04B patologia clinica;
E05A biochimica;
F05X microbiologia e microbiologia clinica;
F06A anatomia patologica;
F07A medicina interna;
F07B malattie dell'apparato respiratorio;
F18X diagnostica per immagini e radioterapia;
F23A scienze infermieristiche generali e cliniche;
L18C linguistica inglese.

TABELLA A - *Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A - Medicina interna.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio alle suddette malattie. Deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze intersistemiche.

Settori scientifico-disciplinari: E06A Fisiologia umana; F04B Patologia clinica; F07A Medicina interna; F18X Diagnostica per immagini.

Area B - Propedeutica.

Obiettivi: lo specializzando deve perfezionare le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiologia dell'apparato respiratorio allo scopo di acquisire ulteriori nozioni sulle basi biologiche, sulla eziopatologia e clinica delle malattie respiratorie; deve inoltre acquisire capacità di valutazione per le connessioni e le influenze fra problemi respiratori e problemi di altri organi ed apparati; e deve altresì acquisire padronanza degli strumenti idonei per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori scientifico-disciphnari: E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; F04A Patologia generale; L18C Linguistica inglese; K05B Informatica; F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

Area C - Fisiopatologia respiratoria.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie dell'apparato respiratorio e deve acquisire conoscenze di fisiopatologia clinica.

Settori scientifico-disciplinari: E04B Biologia molecolare; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; D04A Patologia generale; F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

Area D - Laboratorio e diagnostica strumentale.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e teoriche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie respiratorie con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunoallergiche, alle tecniche di valutazione della funzione dei vari tratti dell'apparato respiratorio e della cardioemodinamica polmonare; deve acquisire conoscenze e capacità interpretative nella diagnostica per immagini e nelle varie tecniche diagnostiche di pertinenza delle malattie dell'apparato respiratorio; deve altresì saper eseguire alcune tecniche diagnostiche, seguendo le norme di buona pratica clinica.

Settori scientifico-disciplinari: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F18X Diagnostica per immagini; F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

Area E - Endoscopia.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e bronchiale, alla terapia endobronchiale; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche secondo le norme di buona pratica clinica e deve saper applicare tali norme in studi clinici.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F18X Diagnostica per immagini.

Area F - Emergenze respiratorie.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessaria a trattare le principali patologie che costituiscono condizione di emergenza respiratoria.

Settori scientifico-disciplinari: F21X Anestesia e rianimazione; E07X Farmacologia.

Area G - Tubercolosi delle malattie infettive dell 'apparato respiratorio.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche necessarie per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnostica microbiologica e immunologica, la diagnostica clinico strumentale, la terapia e la riabilitazione della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere e saper applicare le relative norme di buona pratica clinica e profilassi.

Settori scientifico-disciplinari: F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F071 Malattie infettive; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; E07X Farmacologia; F23A Scienze infermieristiche.

Area H - Clinica delle malattie respiratorie.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per la valutazione epidemiologica, prevenzione, diagnostica clinico-strumentale, terapia e riabilitazione delle malattie respiratorie nelle sue varie problematiche cliniche, deve conoscere le norme di buona pratica clinica e deve saperle applicare in studi clinici controllati.

Settori scientifico-disciplinari: F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F23A Scienze infermieristiche; F01X Statistica medica; E07X Farmacologia.

TABELLA B - *Requisiti minimi di apprendimento professionalizzante dello specializzando.*

Lo specializzando viene ammesso all'esame finale di diploma se documenta oggettivamente che:

a) ha seguito almeno 200 casi di patologia respiratoria, 60 almeno dei quali di natura neoplastica, partecipando attivamente alla raccolta, dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi dia-

gnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici: ha presentato almeno 10 casi negli incontri formali della scuola;

b) ha seguito in videoendoscopia almeno 200 broncoscopie, e ne ha eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;

c) ha dimostrato una capacità di sintesi e di presentazione della propria esperienza fisiopatologica e clinica specialistica, nel quadriennio, con almeno due comunicazioni presentate alla società scientifica nazionale;

d) ha adempiuto ad una delle attività di perfezionamento opzionali seguenti:

1) allergologia respiratoria: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 test cutanei con contemporanea valutazione dei test diagnostici in vitro e del comportamento della funzione respiratoria (compresi almeno 50 test di provocazione bronchiale) e almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica.

2) broncologia: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 50 endoscopie bronchiali, con relativi prelievi bioptici, unitamente alla valutazione radiologica dei casi in esame; deve aver eseguito almeno 50 interventi di terapia bronchiale; deve aver eseguito almeno 50 test di broncoreattività aspecifica e deve altresì aver eseguito tutte le manovre di studio sulle secrezioni bronchiali (citoistologia, reologia, batteriologia, ecc.) relativi ai casi in studio.

3) fisiopatologia polmonare: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 indagini di valutazione della funzionalità polmonare, test funzionali respiratori e di cardioemodinamica polmonare.

4) oncologia polmonare: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 100 casi di neoplasie maligne, sia nella fase dell'iter diagnostico che nelle applicazioni terapeutiche, in particolare terapia citostatica e radiante.

5) insufficienza respiratoria cronica: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 30 casi di insufficienza respiratoria cronica grave nelle sue varie fasi clinico-evolutive con acquisizione delle relative pratiche terapeutiche e di riabilitazione, comprese quelle della terapia intensiva, e semiintensiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 10 dicembre 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A11015

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1996 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario di tecnico audiovisivo e multimediale;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Vista la nota di indirizzo prot. 1/98 del 16 giugno 1998 «legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Visto il parere del Comitato universitario di coordinamento regionale del 21 febbraio 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 427 del titolo XXIII dello statuto dell'Università degli studi di Bari è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 428.

Diploma universitario di tecnico audiovisivo e multimediale

1. *(Istituzione ed accesso).* — Il diploma per tecnico audiovisivo e multimediale è istituito nella facoltà di lettere e filosofia.

Il titolo di ammissione al corso è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 910/1969. I consigli delle strutture didattiche competenti annualmente, potranno proporre ai consigli di facoltà la programmazione degli accessi. In tal caso il numero dei posti disponibili sarà deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà.

2. *(Finalità e durata del corso di diploma).* — Il corso di diploma ha durata triennale e si articola in un anno propedeutico e in un biennio professionalizzante. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e criteri finalizzati a uno studio organico dei linguaggi, dei sistemi e dei mezzi audiovisivi necessari alla formazione culturale e professionale di un tecnico specializzato. Il diploma risponde agli attuali processi di modernizzazione della comunicazione su scala planetaria, in una prospettiva di sistematica contaminazione e interazione tra diversi linguaggi e diverse tecnologie. Esso è finalizzato alla preparazione di esperti nella programmazione e realizzazione di «pacchetti multimediali», di esperti in grafica computerizzata per la comunicazione e lo spettacolo, di consulente per l'editoria elettronica, di esperto per iniziative audiovisive nelle scuole, di addetto a cineteche, videoteche e mediateche, di addetto agli archivi audiovisivi di imprese industriali e di organismi sindacali.

3. *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare, il consiglio di facolta:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di diploma, il piano di studi ufficiale del corso di diploma, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole annualità corrispondenti, i cui nomi saranno desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni opportune, quali I, II, III, istituzioni, avanzato, progredito, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno di piani di studio individuali.

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati negli indirizzi qui di seguito riportati con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

4. *(Organizzazione degli studi).* — Il corso degli studi comprende quindici annualità.

1. Organizzazione degli studi.

Anno propedeutico:

1) un insegnamento dell'area della comunicazione letteraria (da scegliere all'interno dei settori L12A, L12B, L12C, L12D, L12E);

2) un insegnamento dell'area filosofico-linguistica (da scegliere all'interno dei settori M07D, M07E, L09A);

3) un insegnamento dell'area delle scienze umane (da scegliere all'interno dei settori M05X, M08E, M10A, M11B, Q05A, Q05B);

4-5) due insegnamenti dell'area dell'arte, musica e spettacolo (da scegliere all'interno dei settori L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C);

6) una prova di lingua straniera moderna.

BIENNIO PROFESSIONALIZZANTE

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati qui di seguito con altri strettamente affini con identiche finalità ed analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare;

7) teoria e tecnica del linguaggio cinematografico L26B;

8) teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo Q05B;

9) teoria e tecniche dei nuovi media Q05B;

10) teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine K05A (con esercitazioni di computer graphic);

11) sistemi di comunicazione (con particolare riferimento alle installazioni multimediali) K03X,

oppure

elaborazione elettronica di segnali di immagini (con particolare riferimento alle installazioni multimediali) K01K;

12) economia e tecnica della pubblicità P02B;

13) elementi di informatica (per l'uso di apparecchiature dello spettacolo) K05A;

14) scenografia H10C;

15) organizzazione ed economia dello spettacolo L26B.

L'attività didattica comprende inoltre: una prova di lirigua inglese.

5. *(Tirocini professionali e stages).* — Il consiglio della struttura didattica dovrà prevedere al terzo anno di corso laboratori ed esercitazioni pratiche, stages presso imprese audiovisive (o settori audiovisivi di imprese) pubbliche e private, attraverso convenzioni o consorzi, rivolti anche ad offrire un possibile sostegno al corso in risorse e attrezzature.

6. *(Esame finale di titolo di studio rilasciato dal corso di diploma).* — L'esame finale consiste in una prova pratica o scritta su un progetto o un testo assegnato allo studente dal consiglio della struttura didattica competente, tenuto conto del percorso formativo e dell'attività di tirocinio svolta dallo studente.

Il titolo di studio rilasciato è il diploma universitario di tecnico audiovisivo e multimediale.

7. *(Proseguimento degli studi).* — Il diploma si raccorda con il corso di laurea in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo, istituito presso la facoltà di lettere e filosofia e di scienze della comunicazione e dello spettacolo.

Ai fini del conseguimento delle lauree previste dalle facoltà di cui al comma precedente, sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma seguiti con esito positivo in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma II, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con i piani di studio approvati dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 28 ottobre 1998

Il rettore: COSSU

98A11016

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Mineola (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Antonio Tufano, console onorario in Mineola (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York delle concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) ivi comprese le certificazioni di conformità delle traduzioni in lingua inglese, vidimazioni e legalizzazioni di firme apposte dai pubblici ufficiali o dai locali notai su atti notarili redatti secondo la legislazione locale;

7) rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso il consolato generale d'Italia in New York;

8) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in New York della documentazione relativa al rilascio di visti;

9) tutela dei lavoratori italiani, particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;

10) promozione delle attività educative assistenziali e sociali della collettività italiana;

11) stimolo dell'attività economica interessante l'Italia e sviluppo degli scambi commerciali;

12) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1998

Il Ministro: DINI

98A11022

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato relativo alla decisione del Consiglio delle Comunità europee del 30 novembre 1998, concernente talune misure applicabili al Kazakistan riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA.

Il Consiglio, con decisione del 30 novembre 1998, ha stabilito talune misure applicabili al Kazakistan riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA.

La nuova decisione, che copre l'arco temporale dall'1 gennaio al 30 giugno 1999, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 332 dell'8 dicembre 1998.

I quantitativi in quota per il periodo sopraindicato sono:

SA1 (arrotolati): 14.629 ton;

SA2 (lamiere pesanti): 5.123 ton;

SA3 (altri prodotti lunghi): 4.140 ton.

Con le usuali procedure, già utilizzate per l'anno 1998, gli eventuali interessati potranno avanzare la richiesta di licenze d'importazione alla divisione III della Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi entro il 4 gennaio 1999.

98A11092

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proxerene»

Decreto A.I.C. n. 570/98 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: PROXERENE nella forma e confezione: 12 capsule rigide da 20 mg e flacone 60 ml di soluzione orale da 20 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Società F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37, codice fiscale n. 00394440481.

Produttore: per la forma farmaceutica «capsule rigide»: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3; per la forma farmceutica «soluzione orale»: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società Lilly S.A., nello stabilimento sito in Alcobendas (Madrid - Spagna), Avda. de la Industria 30.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 capsule rigide 20 ml;

A.I.C. n. 032861015 (in base 10) 0ZBUUR (in base 32);

Classe «C»;

1 flacone da 60 ml di soluzione orale 20 mg/5 ml;

A.I.C. n. 032861027 (in base 10) 0ZBUV3 (in base 32);

Classe «C».

Composizione:

ogni capsula contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg, equivalente a fluoxetina mg 20;

eccipienti: amido di mais, dimeticone 350 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: patent blu V E-131, ossido di ferro giallo E-172, biossido di titanio E-171, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

5 ml di soluzione orale contengono:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg, equivalente a fluoxetina mg 20;

eccipienti: acido benzoico, saccarosio, glicerina, aroma di menta, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11126

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluxetil»

Decreto A.I.C. n. 571/98 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: FLUXETIL nelle forme e confezioni: 12 capsule rigide da 20 mg e flacone 60 ml orale da 20 mg/5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto farmacologico Malesci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli (Firenze), via Lugo L'Ema n. 7, codice fiscale n. 00408570489.

Produttore: per la forma farmaceutica «capsule rigide»: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3; per la forma farmaceutica «soluzione orale»: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettualti dalla società Lilly S.A., nello stabilimento sito in Alcobendas (Madrid - Spagna), Avda. de la Industria 30.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 capsule rigide 20 mg;

A.I.C. n. 033015013 (in base 10) 0ZHK75 (in base 32);

classe «C»;

1 flacone da 60 ml di soluzione orale 20 mg/5 ml;

A.I.C. n. 033015025 (in base 10) 0ZHK7K (in base 32);

classe «C».

Composizione:

ogni capsula contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg, pari a 20 mg di fluoxetina;

eccipienti: amido di mais, dimeticone 350 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: patent blu V E-131, ossido di ferro giallo E-172, biossido di titanio E-171, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

5 ml di soluzione contengono:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg, pari a 20 mg di fluoxetina;

eccipienti: acido benzoico, saccarosio, glicerina, aroma di menta, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11125

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxenase»

Decreto A.I.C. n. 572/98 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: FLUOXENASE nelle forme e confezioni: 12 capsule rigide da 20 mg e flacone 60 ml orale da 20 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Società Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26, codice fiscale n. 00714810157.

Produttore: per la forma farmaceutica «capsule rigide»: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3; per la forma farmaceutica «soluzione orale»: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettualti dalla società Lilly S.A., nello stabilimento sito in Alcobendas (Madrid - Spagna), Avda. de la Industria 30.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 capsule rigide 20 mg;

A.I.C. n. 0330322013 (in base 10) 0ZSX0X (in base 32);

classe «C»;

1 flacone da 60 ml di soluzione orale 20 mg/5 ml;

A.I.C. n. 033322025 (in base 10) 0ZSX19 (in base 32);

classe «C».

Composizione:

ogni capsula contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg, equivalente a mg 20;

eccipienti: amido di mais, dimeticone 350 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: patent blu V E-131, ossido di ferro giallo E-172, biossido di titanio E-171, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

5 ml di soluzione contengono:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg, equivalente a luotexetina mg 20;

eccipienti: acido benzoico, saccarosio, glicerina, aroma di menta, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11124

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Momendol»

Decreto MCpR n. 567/98 dell'11 dicembre 1998

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale MOMENDOL nella forma e confezione: 30 compresse 275 mg, A.I.C. n. 025829033, rilasciata alla società Aziende chimiche Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale 03907010585, sono apportate le seguenti modifiche:

confezione: in sostituzione della confezione 30 compresse 275 mg, è ora autorizzata la confezione: 12 compresse rivestite con film 220 mg;

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

una compressa rivestita contiene:

principio attivo: naprossene sodico 220 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, carbossimetilamido, silice colloidale, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, politilenglicole 400, titanio biossido, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse rivestite con film 220 mg;

A.I.C. n. 025829084 (in base 10), 0SN7QW (in base 32);

classe: «C».

Indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: «Momendol» si usa per combattere i dolori muscolari e articolari (mal di schiena, torcicollo, epicondilite del gomito, dolori di minore entità nell'artrite), mal di testa, mal di denti, dolori mestruali. «Momendol» può essere utile anche per trattare gli stati febbrili e i sintomi di malattie da raffreddamento.

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti, recanti i numeri di A.I.C. in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A11144

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione del nuovo statuto della «Fondazione artistica Poldi Pezzoli ONLUS», in Milano

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1998 è stato approvato il nuovo testo statutario della «Fondazione artistica Poldi Pezzoli ONLUS», con sede in Milano.

98A11017

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 dicembre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1657,91
ECU	1944,40
Marco tedesco	990,39
Franco francese	295,33
Lira sterlina	2778,66
Fiorino olandese	878,83
Franco belga	48,017
Peseta spagnola	11,639
Corona danese	260,33
Lira irlandese	2459,68
Dracma greca	5,899
Escudo portoghese	9,659
Dollaro canadese	1068,86
Yen giapponese	14,268
Franco svizzero	1214,59
Scellino austriaco	140,78
Corona norvegese	216,13
Corona svedese	207,47
Marco finlandese	325,78
Dollaro australiano	1018,45

98A11145

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicato relativo alla società Black Sea and Baltic general insurance company Ltd, in Londra, operante in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi.

L'Autorità di vigilanza inglese dà notizia di aver emanato in data 13 novembre 1998 il provvedimento di divieto di assunzione di nuovi affari nei confronti della società Black Sea and Baltic general insurance company Ltd., con sede in Fenchurch Street 65, London ec 3M 4EY (GB), operante anche in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi nel ramo 7 della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/95 (merci trasportate).

98A11024

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di conferimento di onorificenza al merito della Repubblica italiana

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1998 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1995, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di commendatore dell'ordine al «Merito della Repubblica italiana» al prof. Nevio Scapini.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1997, pag. 6, colonna IV, rigo n. 30 (elenco commendatori della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

98A11023

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione 3 dicembre 1998, n. AIPA/CR/18, concernente: «Qualificazione dei "gruppi di monitoraggio" interni alla pubblica amministrazione, ai sensi della circolare AIPA/CR/17 del 13 marzo 1998». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 12 dicembre 1998).

Nella circolare citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 19, seconda colonna, ultimo comma, dove è scritto: «Ai sensi della richiamata circolare, la conseguita *quantificazione* del "gruppo di monitoraggio" interno ...», leggasi: «Ai sensi della richiamata circolare, la conseguita *qualificazione* del "gruppo di monitoraggio" interno ...».

98A11018

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 484.000**
- semestrale .... **L. 275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 396.000**
- semestrale .... **L. 220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 110.000**
- semestrale .... **L. 66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 102.000**
- semestrale .... **L. 66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 260.000**
- semestrale .... **L. 143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 101.000**
- semestrale .... **L. 65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 254.000**
- semestrale .... **L. 138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.045.000**
- semestrale .... **L. 565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 935.000**
- semestrale .... **L. 495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* .... **L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... **L. 154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... **L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo .... **L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .... **L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .... **L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .... **L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 451.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189